



**CAMERA DI COMMERCIO
TOSCANA NORD-OVEST**

STATUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA TOSCANA NORD-OVEST

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Natura

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Toscana Nord-Ovest (in breve, “Camera di Commercio TNO”, di seguito denominata “Camera di Commercio”), nasce dall'accorpamento delle Camere di Commercio di Lucca, Massa Carrara e Pisa per effetto del D.Lgs 25 novembre 2016, n. 219 e del D.M. 16 febbraio 2018.
2. La Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, promuove lo sviluppo del sistema imprenditoriale nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, curandone gli interessi generali.

Articolo 2 – Sede e logo

1. La Camera di Commercio ha sede legale a Viareggio. Sono altresì sedi quelle di Lucca, Massa Carrara e Pisa. Può, inoltre, dotarsi di uffici distaccati.
2. Il logo della Camera di Commercio è allegato al presente Statuto (Allegato A).

Articolo 3 - Compiti e funzioni

1. La Camera di Commercio svolge le funzioni attribuite dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. e le altre previste dalla normativa vigente, dai regolamenti e dal presente Statuto. In particolare, singolarmente o in forma associata, svolge le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) tenuta del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge;
 - b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti i dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività di impresa, se per ciò sia delegata su base legale o convenzionale;
 - c) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up;
 - d) valorizzazione del patrimonio culturale, nonché sviluppo e promozione del turismo in collaborazione con enti e organismi competenti in materia;
 - e) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività di informazione economica e compiti derivanti dall'appartenenza al sistema statistico nazionale;

- f) informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), SACE S.p.A. (SACE), SIMEST S.p.A. (SIMEST) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;
- g) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
- h) gestione di camere arbitrali, gestione di procedimenti di mediazione e di conciliazione di competenza camerale in base alle disposizioni vigenti e, in particolare, dei tentativi di mediazione obbligatori ai sensi del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
- i) funzioni di regolazione del mercato, anche attraverso:
 - la tenuta dell'ufficio provinciale per il deposito di Marchi e Brevetti;
 - la gestione delle crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 27 gennaio 2012, n. 3 e s.m.i.;
 - la gestione della composizione negoziata per la soluzione delle crisi di impresa ai sensi del D.L. 24 agosto 2011, n. 118, convertito in L. 21 ottobre 2011, n. 147 e s.m.i.;
- j) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati d'origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;
- k) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa vigente nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
- l) orientamento al lavoro e alle professioni, anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo, le regioni e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), anche attraverso:
 - la tenuta e la gestione del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
 - la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
 - il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
 - il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'Università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di *placement* svolti dalle Università;
- m) attività oggetto di convenzione, con oneri a carico delle controparti pubbliche o private non inferiori al 50%, negli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al *placement* e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie;
- n) servizi di assistenza e supporto alle imprese, in regime di libera concorrenza, da realizzare in contabilità separata e purché strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale;
- o) formulazione di pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione e

agli enti locali su questioni di interesse per le imprese della propria circoscrizione territoriale.

2. La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, esercita inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalle Regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la propria azione al principio di sussidiarietà.
3. La Camera di Commercio, inoltre, ha facoltà di costituire aziende speciali, con i vincoli e le modalità previste dalla legge, operanti secondo le norme di diritto privato, per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia locale.
4. La Camera di Commercio collabora, sotto ogni altra forma prevista o comunque consentita dalla Legge, con le Istituzioni e gli Enti locali per la tutela e lo sviluppo dell'economia locale.

Articolo 4 - Principi ispiratori dell'attività

1. La Camera di Commercio impronta la propria attività a criteri di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, pubblicità, semplificazione, integrità e pari opportunità. In particolare, promuove la massima semplificazione delle proprie procedure e la digitalizzazione dei servizi offerti.
2. La Camera di Commercio ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli Enti locali, con gli altri enti pubblici e con gli organismi espressione delle categorie imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.
3. La Camera di Commercio persegue il miglioramento dei propri servizi, adottando gli strumenti di valutazione della performance previsti dalla Legge.

Articolo 5 - Autonomia statutaria e regolamentare

1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e regolamentare che esplica nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerali. E' approvato dal Consiglio con il voto di due terzi dei componenti; con la stessa maggioranza sono approvate anche le modifiche statutarie.
3. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.
4. I regolamenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, sono deliberati dal Consiglio con il voto favorevole della metà più uno dei componenti e sono sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
5. Il Consiglio può delegare la propria potestà regolamentare alla Giunta in materia di personale, organizzazione di uffici e servizi, procedimenti amministrativi e tutela della privacy.

6. Il regolamento interno della Giunta, è deliberato dalla Giunta stessa con il voto favorevole della metà più uno dei componenti

Articolo 6 - Relazioni con il sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero ed estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato.
2. La Camera di Commercio può attivare iniziative congiunte e forme di collaborazione con tutti i soggetti di cui al comma 1.
3. La Camera di Commercio è partecipe della rete informatica nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la tenuta integrata del Registro delle Imprese e degli altri registri, albi e ruoli, ovvero dalle altre funzioni previste dall'ordinamento per i quali si richiede una gestione a livello di rete.

TITOLO II – ORGANI STATUTARI

CAPO I – GLI ORGANI

Articolo 7 – Gli organi camerali

1. Gli organi della Camera di Commercio sono:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli Organi della Camera di Commercio possono svolgere le proprie sedute, oltre che nella sede legale, anche in ciascuna delle altre sedi o in altro luogo deputato, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. Se previsto nell'avviso di convocazione, le sedute potranno tenersi anche in collegamento telematico, secondo le modalità definite nel Regolamento di funzionamento.

CAPO II - IL CONSIGLIO

Articolo 8 - Composizione e durata

1. Il Consiglio Camerale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest è composto, in sede di prima costituzione, da un numero di componenti pari a trenta (30). Del Consiglio fanno parte altresì tre componenti, di cui due in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti.

2. L'individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di esponenti spettante a ciascuno di essi, viene stabilito nell'apposito Allegato B.
3. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. e dei decreti attuativi in vigore.
4. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta designare complessivamente più di due rappresentanti per settore economico, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazionamento.
5. Il Consiglio dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento e i suoi componenti possono essere rinnovati per due volte.
6. Lo scioglimento del Consiglio camerale si verifica nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.
7. I Consiglieri camerali sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Articolo 9 - Funzioni del Consiglio camerale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo strategico della Camera di Commercio ed esprime gli interessi generali dell'intera comunità economica. Esso determina gli indirizzi generali e programmatici della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare il Consiglio:
 - a) adotta lo Statuto nonché i regolamenti di propria competenza, incluso il regolamento per il proprio funzionamento, e le relative modifiche;
 - b) elegge, tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta;
 - c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei conti;
 - d) approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio;
 - e) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio sulla base delle proposte della Giunta;
 - f) delibera sugli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio, e delle aziende speciali secondo le disposizioni di legge;
 - g) esprime pareri e formula proposte alla Giunta.

Articolo 10 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri camerali perseguono gli interessi generali del sistema delle imprese della circoscrizione di competenza della Camera di Commercio, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione di voto, al fine di armonizzare gli interessi settoriali di cui sono espressione con quello più generale, relativo al sistema economico territoriale nel suo complesso.
2. Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento di

funzionamento, ha diritto a:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
- b) chiedere notizie e chiarimenti sull'attività camerale e delle aziende speciali e formulare eventuali proposte; in merito alle richieste e alle proposte formulate deve essere data risposta nell'ambito dell'attività del Consiglio;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) ottenere copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento sul funzionamento e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti. I consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.

3. I consiglieri esplicano le loro funzioni secondo criteri di eticità e imparzialità.

Articolo 11 - Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o decesso.

2. Le dimissioni dei consiglieri sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.

3. I consiglieri decadono dalla carica:

- a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge per la loro nomina;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge;
- c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.

4. Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un consigliere, ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza e della nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di decesso o dimissioni di consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge. Il Consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono ancora stati nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti.

5. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.

Articolo 12 - Funzionamento del Consiglio camerale

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno in quattro sessioni entro i termini previsti dalla legge rispettivamente per l'approvazione del bilancio di esercizio della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.

2. Il Consiglio si riunisce inoltre quando venga convocato dal Presidente di sua iniziativa, ovvero su richiesta della Giunta o di almeno un quarto dei consiglieri, con l'indicazione in tal caso degli argomenti che si intendono trattare.

3. Il Consiglio è organo collegiale e svolge in tale forma le proprie funzioni.

4. Le riunioni sono convocate mediante avviso recante gli argomenti all'ordine del giorno inviato al domicilio digitale di ogni componente almeno sette giorni prima della riunione. Per ragioni di urgenza il consiglio può essere convocato con avviso spedito almeno 48 ore prima della riunione; con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
5. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa delega di voto.
6. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica.
7. Per l'elezione del Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di consiglieri pari alla maggioranza prevista per la elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto.
9. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta s'intende respinta. Le votazioni avvengono ordinariamente a scrutinio palese, tranne che almeno la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto.
10. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio non decida diversamente all'unanimità; l'elezione della Giunta avviene a scrutinio segreto. La nomina dei membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti avviene a scrutinio palese.
11. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, ovvero nei casi previsti dal regolamento di funzionamento, le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei revisori dei conti ed il Segretario Generale.
12. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità il cui intervento sia ritenuto comunque utile ai fini della discussione.

CAPO III - LA GIUNTA

Articolo 13 – Natura, composizione e durata

1. La Giunta Camerale è organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio, è eletta dal Consiglio ed è composta dal Presidente e da un numero di componenti pari a sette (7).
2. È comunque garantita nella Giunta la rappresentanza di almeno un membro eletto in rappresentanza di ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e

dell'agricoltura.

3. La Giunta nomina tra i suoi componenti due vice-presidenti, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente.
4. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.
5. All'interno della Giunta deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante di genere diverso da quello degli altri.

Articolo 14 - Funzioni della Giunta Camerale

1. La Giunta Camerale:

- a) Al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nel processo di accorpamento, elegge nel proprio seno i due Vicepresidenti;
- b) adotta il regolamento per il proprio funzionamento interno;
- c) adotta i provvedimenti di indirizzo politico-amministrativo necessari per la realizzazione del programma;
- d) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della Camera di Commercio;
- e) predispone, per l'approvazione del Consiglio, la Relazione previsionale e programmatica che aggiorna annualmente il Programma pluriennale, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare nell'anno successivo;
- f) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il Preventivo economico, il suo aggiornamento e il Bilancio d'esercizio;
- g) approva, su proposta del Segretario generale, il budget direzionale per l'attribuzione delle risorse finanziarie;
- h) definisce, nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente, gli obiettivi ed i progetti per l'azione amministrativa, per la gestione e la misurazione della performance;
- i) delibera, nei limiti fissati dalla normativa vigente e dandone comunicazione al Ministero Vigilante, sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, sulla costituzione di aziende speciali, e sulle dismissioni societarie;
- j) nomina, ovvero designa, e revoca i rappresentanti camerali negli organismi esterni, ove previsto;
- k) delibera la partecipazione ad accordi, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati;
- l) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture d'interesse generale di livello locale, regionale o nazionale, anche in materia di finanza di progetto, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio e dei vincoli normativi vigenti;
- m) delibera sulla costituzione della Camera arbitrale e degli Organismi di mediazione;
- n) formula, sentito il Consiglio Camerale o su proposta di questo, pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti che nella medesima hanno la propria sede;

- o) nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV) e, avvalendosi dello stesso, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi fissati dalle direttive generali;
 - p) definisce le linee generali della struttura organizzativa e adotta i provvedimenti riguardanti la programmazione triennale del personale dell'Ente, su proposta del Segretario Generale;
 - q) designa il Segretario Generale e, su proposta di questo, indica il dirigente camerale che assume l'incarico di Vice Segretario Generale Vicario;
 - r) provvede alle nomine di competenza della Camera di Commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese;
 - s) determina e stabilisce le tariffe dei servizi camerali.
- 2 Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
- 3 La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 15 - Modalità di elezione della Giunta Camerale

1. Ciascun consigliere, nell'elezione dei membri di Giunta, può esprimere due preferenze, pari ad un terzo dei componenti la Giunta medesima, con arrotondamento all'unità inferiore.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto nella riunione di Consiglio immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente. In caso di parità di voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.
3. Per ciascuno dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura entra prioritariamente a far parte della Giunta il rappresentante di settore che ha ottenuto il maggior di numero di voti. Qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti o in caso di parità di voti, si procede al ballottaggio di cui al comma 2.
4. Ove non risulti rispettata la previsione di cui all'art. 13 comma 5, il Presidente, al fine di garantire l'osservanza della norma, procede ad una nuova votazione.
5. Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta di Consiglio.

Articolo 16 - Funzionamento della Giunta camerale

1. Le riunioni della Giunta Camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica fra i quali il Presidente o un Vice Presidente. Non è ammessa possibilità di delega del voto.
2. Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di Statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di

voti, la proposta si intende respinta.

3. Le convocazioni avvengono mediante avviso, trasmesso con posta elettronica ordinaria o certificata o qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della seduta della Giunta;
4. La Giunta viene convocata dal Presidente della Camera di Commercio o su suo ordine. In via straordinaria, può essere convocata quando lo richiedano almeno tre componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La Giunta Camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno 48 ore prima della seduta, con le medesime modalità di cui al precedente comma 3. Con tale modalità può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.
6. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano; per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto quando lo richieda almeno la maggioranza dei componenti presenti.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Partecipano di diritto in ragione del loro ufficio il Collegio dei revisori dei conti ed il Segretario Generale. Possono altresì intervenire funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.
8. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta Camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo politico ed economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.

Articolo 17- Diritti e doveri dei componenti della Giunta

1. I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale e nel rispetto dei principi ispiratori dell'attività della Camera di Commercio.
2. I componenti della Giunta perseguono gli interessi del sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza, senza vincolo di mandato; essi sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

Articolo 18 - Il Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera. È eletto dal Consiglio ai sensi dell'art. 16, c. 1, della l. n. 580/1993.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
3. In caso di urgenza, il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta. I

provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

4. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio, e può essere rieletto per non più di due volte.

Articolo 19 – I Vicepresidenti della Camera di Commercio

1. Nella prima seduta successiva all'elezione della Giunta, la stessa nomina due Vice Presidenti, di cui uno con la qualifica di Vicepresidente vicario.
2. Per la nomina del Vicepresidente vicario e del Vicepresidente, si procede con due distinte votazioni. In ogni votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.
3. Il Vicepresidente vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice presidente vicario, è sostituito dall'altro Vice Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente o della Giunta.
4. Ai Vicepresidenti possono essere affidati dal Presidente determinati compiti o particolari incarichi in rappresentanza della Camera, di cui riferiscono direttamente al Presidente.

CAPO V - CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 20 - Norme sulla continuità amministrativa

1. Il Presidente della Camera di Commercio ed i componenti della Giunta Camerale cessano dalla carica per dimissioni, decadenza o decesso.
2. Le cause di decadenza del Presidente e dei componenti della Giunta Camerale sono stabilite dalla legge; la decadenza è disposta dal Presidente della Giunta Regionale. La cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti della Giunta comporta la decadenza di essa e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.
3. La decadenza dalla carica di consigliere determina quale effetto la decadenza da Presidente e da membro della Giunta.
4. Le dimissioni del Presidente o dei componenti della Giunta Camerale sono presentate per iscritto al Consiglio Camerale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
5. In caso di dimissioni o decadenza, la Giunta Camerale rimane in carica sino all'elezione della nuova Giunta.
6. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente Vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, per la quale il Consiglio sarà convocato senza indugio e comunque non oltre 60 giorni dalla data di inizio della vacanza.

7. Il Presidente eletto resta in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

Articolo 21 - Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
2. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal Vice Segretario Generale Vicario o da un componente dell'organo collegiale scelto dal Presidente.

CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 22 - Il Collegio dei Revisori – Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio Camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei Collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo del Collegio quest'ultimo sarà sostituito da uno dei membri supplenti, in attesa che il soggetto che ha designato il membro effettivo cessato sostituisca con le modalità di legge e di Statuto il proprio membro. Il Consiglio attiva le procedure per la sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il Revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.
3. Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre Amministrazioni rappresentate nel collegio.
4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al Collegio dei Revisori delle Aziende Speciali.
5. In ogni caso dovrà essere rispettato il principio della pari opportunità.

Articolo 23 - Funzionamento del Collegio revisori

1. Il Collegio è convocato dal suo Presidente per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno un componente effettivo.

2. Le convocazioni avvengono mediante avviso, inoltrato per posta elettronica o con qualunque altro mezzo che ne attesti la ricezione.
3. Le riunioni del Collegio si svolgono di norma in presenza; è tuttavia consentito che si tengano con mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 24 - Competenze del Collegio revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge e del presente Statuto:
 - a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta camerale;
 - b) redige una relazione al Preventivo annuale ed alle sue variazioni;
 - c) collegialmente esprime parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti il Preventivo e il suo aggiornamento, il Bilancio d'esercizio, nonché sugli schemi di delibere di Giunta, concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie;
 - d) riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. I Revisori possono procedere in qualsiasi momento, sia collegialmente che individualmente, ad ispezioni e controlli ed hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti partecipa, anche con mezzi di telecomunicazione, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge, altresì, i compiti previsti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
5. Al Collegio dei Revisori dei Conti si applicano i principi del Codice Civile relativi ai Sindaci delle Società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO III - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE

Articolo 25 - Ordinamento della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai Dirigenti.

2. La Camera di Commercio disciplina con appositi provvedimenti, da adottarsi sulla base del principio di cui al comma 1 e delle linee fondamentali di cui al comma 2, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di funzionalità, efficacia, efficienza, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 26 - Il Segretario Generale

1. Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio; egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti coordinandone l'attività. In particolare:
 - a) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
 - b) nell'ambito dell'attività di programmazione dell'Ente definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane ed economico-finanziarie;
 - c) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta;
 - d) svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute di Consiglio e Giunta, con facoltà di intervenire esprimendo pareri e formulando proposte in merito agli argomenti in discussione;
 - e) adotta gli atti relativi all'organizzazione delle aree in cui è articolata la struttura funzionale della Camera;
 - f) adotta i provvedimenti amministrativi comunque occorrenti alla gestione ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
 - g) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove l'adozione a carico degli stessi delle misure sanzionatorie a seguito di eventuali accertamenti negativi;
 - h) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nelle materie di competenza;
 - i) richiede pareri ad organi consultivi e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - j) svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - k) decide i ricorsi gerarchici contro atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
 - l) esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, nonché quelle previste dai regolamenti camerale.
2. Gli atti e i provvedimenti adottati dal Segretario Generale non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
3. In caso di comprovata necessità il Segretario generale, per assicurare la continuità dell'azione amministrativa, può assumere la responsabilità della conduzione di una o più Aree dirigenziali
4. Il Segretario Generale è nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico su designazione della Giunta camerale, con le modalità previste dalla legge, ai sensi dell'art. 20 della Legge 580/93.

5. La Giunta nomina, su proposta del Segretario Generale, il dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza contemporanea del Segretario Generale e del dirigente vicario, le funzioni sono svolte dal dirigente più anziano nella qualifica.

Articolo 27 - La dirigenza

1. Ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito del budget loro assegnato. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
2. I dirigenti esercitano le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:
 - a) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi, ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - b) nominano i responsabili dei procedimenti nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostitutivi;
 - c) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono;
 - d) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
 - e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate al proprio settore/area;
 - f) svolgono tutti gli altri compiti loro delegati dal Segretario Generale.

Articolo 28 - Organismo indipendente di valutazione

1. La Giunta nomina l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola composizione e funzionamento. Esso è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati dei requisiti di competenza, esperienza e integrità previsti dalla legge e nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere.
2. L'OIV svolge un'azione di supporto sul piano metodologico e di monitoraggio del ciclo della performance e del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'Ente con l'obiettivo di verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Articolo 29 - Il personale

1. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge e le disposizioni del CCNL del comparto di appartenenza.
2. La dotazione organica del personale è determinata dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale, previa programmazione del fabbisogno individuato sulla base delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione al fine di favorire la crescita professionale del personale.

Articolo 30 - Forme di valutazione

1. La Camera di Commercio assicura attraverso idonei strumenti il controllo interno ed esterno di organizzazione amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione del personale, ivi compreso quello con incarico dirigenziale, e il controllo strategico in conformità con le vigenti disposizioni.

TITOLO IV –PARTECIPAZIONI E AZIENDE SPECIALI

CAPO I - STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 31 - Partecipazioni

1. La Camera di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi, direttamente od in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, promuove, realizza e gestisce strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale. Ai fini della partecipazione, la Camera deve effettuare le opportune verifiche di compatibilità e di inerenza alle proprie finalità istituzionali e ai vincoli della normativa vigente.
2. La Camera di Commercio, nell'interesse delle imprese e del mercato può assumere iniziative per la costituzione o per la partecipazione a società, enti, consorzi aventi personalità giuridica, e a fondazioni. Può costituire o partecipare ad altre forme associative che abbiano per oggetto obiettivi ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza. In ogni caso le partecipazioni sono consentite se strettamente necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 580/93, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
3. È esclusa la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi ed organismi associativi i cui statuti prevedano automatismi di effetti giuridici o attribuiscono agli organi di amministrazione poteri di stabilire oneri a carico dei consorziati o degli associati.

Articolo 32- Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi ed associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli Enti partecipati nonché di indipendenza e di autonomia nei confronti degli enti stessi, oltre ai requisiti necessari secondo le normative vigenti.
2. I medesimi rappresentanti informano almeno annualmente gli Organi della Camera sulla gestione dell'Ente al quale sono preposti. Qualora richiesto redigono e presentano relazioni dettagliate sull'attività dell'Ente e sui progetti di sviluppo.

CAPO II - LE AZIENDE SPECIALI

Articolo 33 - Aziende Speciali

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento delle finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato e nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, in forma singola o associata, Aziende Speciali secondo le disposizioni del codice civile, nell'ambito delle indicazioni programmatiche delineate dal Consiglio e dei vincoli di legge, dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo Economico.
2. Le Aziende Speciali sono organismi strumentali della Camera di Commercio, senza fini di lucro, che agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Giunta Camerale essendo comunque dotate di soggettività tributaria e, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria. La Camera di Commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
3. La Giunta delibera l'istituzione, la trasformazione ovvero la relativa soppressione e gli statuti delle Aziende Speciali nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio camerale.
4. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle Aziende con la Camera per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
5. Gli amministratori ed i componenti degli organismi di controllo delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta Camerale, secondo criteri e modalità stabiliti dagli Statuti delle Aziende e dalla normativa vigente, nel rispetto delle pari opportunità.
6. Le Aziende Speciali sono disciplinate da un proprio Statuto approvato dalla Giunta Camerale; operano, per quanto applicabili, secondo le norme del diritto privato.
7. Per la realizzazione delle attività, nel rispetto comunque delle normative vigenti, le Aziende Speciali possono operare direttamente o stipulando accordi e convenzioni di collaborazione con altri Enti ed organismi pubblici e privati di comprovate professionalità, competenze ed esperienze professionali nei singoli settori di intervento, a condizione che rimanga in capo all'azienda stessa l'attività prevalente.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON L'ESTERNO

Articolo 34 - Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio valorizza e promuove la partecipazione della comunità economica e sociale alla determinazione degli indirizzi di carattere generale della propria attività.
2. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, può promuovere la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività ed i servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta camerale.

Articolo 35 - Istanze e proposte

1. I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella circoscrizione di competenza, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, dei consumatori e gli ordini professionali, possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte sulle materie di competenza dell'ente camerale.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 36 - Gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata dall'apposito regolamento previsto dalla Legge 29 Dicembre 1993, n. 580 ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.
2. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio, entro il 31 dicembre, approva il preventivo economico, predisposto dalla Giunta, per l'anno successivo.
4. Entro il 31 dicembre la Giunta, dopo l'approvazione del preventivo da parte del Consiglio, approva il Budget Direzionale, lo assegna al Segretario Generale e definisce gli elementi per la valutazione strategica secondo le indicazioni dell'Organo di Valutazione Strategica.
5. Il Consiglio, entro il 31 Luglio, approva l'aggiornamento del preventivo economico.
6. La Giunta approva l'aggiornamento del Budget Direzionale in caso di variazioni comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente.
7. Il Consiglio approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37 - Pubblicità ed entrata in vigore

1. Lo Statuto ed i Regolamenti sono pubblicati in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio.
2. Lo Statuto e le sue modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo camerale on-line.

Articolo 39 - Revisione dello Statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per la sua approvazione.
2. La proposta di modifica può essere presentata dalla Giunta Camerale o da almeno la metà dei consiglieri.

Articolo 40 - Norma transitoria

1. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari già vigenti presso la Camera di Commercio di Lucca, dove insiste la sede legale.
2. Al fine di disciplinare l'elezione della Giunta, gli artt. 13 e 15 sono immediatamente esecutivi.

Articolo 41 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Logo della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest





Composizione del Consiglio della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest

Il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Toscana Nord-Ovest è composto da 33 (trentatré) membri, dei quali 30 (trenta) in rappresentanza dei settori economici secondo la seguente ripartizione:

Settori Economici	Seggi
Agricoltura	1
Artigianato	5
Industria	6
Commercio	7
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Credito e assicurazioni	1
Servizi alle imprese	5
Altri settori	1
TOTALE	30

Del Consiglio fanno altresì parte 3 (tre) Consiglieri in rappresentanza, rispettivamente dei Lavoratori, Consumatori e Liberi Professionisti.